Tribunale di Locri

Sezione Civile Unica

LINNE GUIDA INTEGRATIVE CONSEGUENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE N. 18 DEL 17 MARZO 2020.

Va premesso che ai sensi dell'art. 83 D.L. n. 18 del 2020, " *Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020*" (comma 1); inoltre, "*Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto....*" (comma 2); ancora, "*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: a) cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue*

condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile" (comma 3).

Ciò premesso, si forniscono le indicazioni operative che seguono, d'intesa con il Presidente del Tribunale:

-) le linee guida già comunicate con riguardo ai vari comparti in cui si articola la Sezione Civile Unica (comprese quelle inerenti al settore esecuzioni e fallimenti) conservano la loro validità anche sotto il vigore del D.L. summenzionato e si intendono prorogate fino al 15 aprile p.v.;

-) per le udienze concernenti i procedimenti da trattare durante il periodo di sospensione, va privilegiata la modalità di svolgimento prevista dall'art. 83, comma 7, lettera h), D.L. 18/2020, consistente nello scambio e nel deposito in telematico di note scritte contenenti istanze e conclusioni, e nella successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice; può ad ogni modo optarsi per lo svolgimento dell'udienza in "*video-chiamata*" con l'utilizzo del *software* "*Teams di Microsoft*";

-) ferme le eccezioni previste nel comma 3 dell'art. 83, la sospensione dei termini, investendo qualsiasi atto del procedimento (e non meramente del processo), si estende anche ai termini stabiliti per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, oltre che per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e del procedimento esecutivo, per le impugnazioni e, in genere, riguarda tutti i termini procedurali (quindi, anche dei procedimenti esecutivi e concorsuali); inoltre, con

riferimento ai termini a ritroso, va differita l'udienza o la diversa attività cui sia collegato il termine, in modo da far decorrere il suddetto *ex novo* ed integralmente al di fuori del periodo di sospensione;

-) va infine ribadito che dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 pure gli atti introduttivi dei procedimenti vanno depositati esclusivamente con modalità telematiche e che gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Si comunichi ai magistrati della Sezione civile, agli Ordini degli Avvocati del distretto, nonché agli altri Ordini professionali, ad EDICOM s.r.l. e Asta Legale.net s.p.a.. Si provveda anche all'inserimento delle linee guida sul sito web del Tribunale di Locri.

Provvedimento trasmesso telematicamente in data 19 marzo 2020.

Il Presidente della Sezione Civile

dr.ssa Antonella Stilo